

# **Statuto dell'Associazione C.K.B.G. Collaborative Knowledge Building Group**

## **Art. 1 – Denominazione e sede**

E' costituita con durata illimitata l'Associazione culturale denominata "Collaborative Knowledge Building Group" (C.K.B.G.) – con sede a Bari presso il Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Bari – presso lo studio della Prof.ssa Maria Beatrice Ligorio via Quintino Sella 268, Bari 70100 – senza fini di lucro, non dotata di personalità giuridica ed indipendente da organizzazioni politiche o religiose od altro.

Possono essere istituite sezioni operative regionali (una per regione) e sedi operative locali e internazionali su delibera del Comitato Esecutivo.

L'Associazione ha facoltà di utilizzare strumenti di comunicazione telematica (siti web, videoconferenza, newsgroup, forum, chat) per svolgere le attività associative, le assemblee dei soci e gli incontri del Comitato Esecutivo.

## **Art. 2 – Finalità e obiettivi**

L'Associazione si propone di promuovere attività di ricerca, consulenza, formazione e divulgazione scientifica nel campo della ricerca sociale e della formazione a distanza mediata dalle nuove tecnologie ed in particolare:

- realizzare un'organizzazione internazionale, interdisciplinare e interprofessionale per la promozione della ricerca critica sugli aspetti psicologici, sociali, culturali, politici, economici ed estetici della comunicazione mediata da computer
- creare uno spazio di confronto e di attività su problemi di ricerca e di applicazione inerenti le nuove tecnologie nell'ambito della formazione;
- creare sinergie e collaborazioni di ricerca ed applicative tra i diversi partecipanti e tra essi e soggetti esterni;
- creare uno spazio di confronto e collaborazione con altre comunità dello stesso tipo presenti in paesi stranieri (con particolare attenzione e supporto a quelli del sud del mondo);
- creare strumenti a supporto della didattica a diversi livelli, da quello universitario a quello della scuola di base e media, a quello del mondo del lavoro;
- incoraggiare una ricerca scientifica socialmente responsabile al servizio del bene comune
- incoraggiare la produzione e la diffusione di software open-source

Per il raggiungimento dei su indicati obiettivi, l'Associazione potrà:

- organizzare ovunque riterrà opportuno attività di formazione, istituire borse di studio, anche avvalendosi di volontari, tirocinanti e/o di persone che prestano servizio civile.
- sviluppare attività di ricerca sui temi di proprio interesse, istituire borse di studio, anche in collaborazione con partner istituzionali e non;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e la pubblicazione e diffusione di opuscoli, riviste, giornali, testi, siti web e prodotti informatici da inserire in siti web e negli ambienti connessi con gli obiettivi dell'associazione;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, di ogni tipo in presenza ed on line.

Per il conseguimento di dette finalità, l'Associazione potrà poi collaborare con Istituti o Enti di formazione, universitari e scolastici o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione delle finalità e degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Le entrate dell'Associazione saranno spese per il sostentamento della stessa oltre che per svolgere quelle attività di carattere istituzionali necessarie per la realizzazione degli obiettivi su descritti.

## **Art. 3 – Soci**

L'Associazione è composta dai seguenti Soci:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari.
- c) Onorari
- d) Soci in formazione

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato in presenza all'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che pur non partecipando hanno effettuato comunicazione scritta di adesione. All'atto della nascita dell'Associazione versano una quota di 70 euro che corrisponde all'adesione per due anni; dopo il secondo anno versano la stessa quota dei soci Ordinari, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea.

Sono Soci Ordinari coloro che, inoltrando apposita domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo, intendono perseguire gli scopi dell'Associazione e partecipare alle attività sociali. La loro quota associativa è fissata in 30 euro annui, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea.

Sono soci Onorari coloro che vengono invitati, per meriti riconosciuti rispetto ai temi di interesse dell'Associazione, a far parte della stessa, senza che ciò implichi un versamento di quota associativa.

Sono soci in Formazione gli studenti universitari, gli iscritti ad un dottorato di ricerca, i borsisti e gli assegnisti di ricerca. La loro quota associativa è fissata in 15 euro l'anno salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

#### **Art. 4 – Ammissione di nuovi Soci.**

Per ottenere la qualifica di Socio, ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione corredata da curriculum controfirmata da due Soci ed aver mantenuto una condotta civile e morale irreprensibile. Tale domanda potrà essere accettata solo a giudizio insindacabile del Comitato Esecutivo.

Il Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto.

#### **Art. 5 – Recesso Soci.**

La qualifica di Socio decade:

- a) per dimissioni, da presentarsi entro il mese di novembre di ogni anno;
- b) per morosità, a causa di ritardo superiore ai quattro mesi nel pagamento delle quote sociali;
- c) per decesso del Socio.

#### **Art. 6 – Organi dell'Associazione.**

Organi dell'Associazione sono:

- a) – l'Assemblea dei Soci;
- b) – il Presidente;
- c) – il Comitato Esecutivo

#### **Art. 7 – Assemblee**

Sono compiti dell'Assemblea dei Soci:

- a) la nomina del Comitato Esecutivo;
- b) la nomina del Presidente dell'Assemblea;
- c) la discussione sulla relazione concernente l'attività dell'Associazione presentata dal presidente dell'Associazione;
- d) la discussione del Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- e) la revisione delle quote sociali;
- f) la proclamazione dei Soci Onorari;

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria annuale deve avvenire entro i termini di legge, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dei relativi esercizi.

La convocazione di Assemblee straordinarie oltre che dal Comitato Esecutivo può essere richiesta da un terzo dei Soci che dovranno avanzare la domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni. La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o, in caso di urgenza o di impedimenti, anche a mezzo telefono.

La convocazione potrà essere fatta anche tramite l'affissione di apposita comunicazione presso la sede dell'Associazione o via telematica almeno 4 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione indicherà l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione. Le spese per la convocazione sono a carico dell'Associazione, mentre per i locali, qualora non coincidessero con quelli in dotazione alla Associazione, dovrà provvedere chi la richiede.

Potranno prendere parte all'Assemblea ordinaria e Straordinaria dell'Associazione tutti i Soci che sono in regola con le quote sociali. Le riunioni assembleari sono considerate valide in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione sono considerate valide qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle Assemblee sono ammesse deleghe scritte con un massimo di tre per Socio.

Qualora necessità organizzative particolari lo richiedano le assemblee possono essere svolte anche per via telematica utilizzando supporti multimediali. Per ogni anno sociale, in ogni caso verrà organizzata almeno una assemblea ordinaria in presenza fisica dei soci.

#### **Art. 8 – Attribuzioni dell'Assemblea.**

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) bilancio preventivo e bilancio consuntivo presentati dal Comitato Esecutivo;

- b) relazione del Comitato Esecutivo;
- c) tutte le proposte avanzate dal Comitato Esecutivo e dai Soci, poste all'ordine del giorno;
- d) nomina dei membri del Comitato Scientifico su proposta del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- a) proposte di modifica dello Statuto;
- b) proposte di scioglimento dell'Associazione;
- c) tutte le proposte avanzate dal Comitato Esecutivo e dai Soci poste all'ordine del giorno.

Le proposte avanzate da inserire nell'ordine del giorno devono essere presentate, brevemente illustrate per iscritto, al Comitato Esecutivo.

La richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea deve essere inoltrata per lettera raccomandata al Comitato Esecutivo corredata dall'ordine del giorno e da una relazione controfirmata dai richiedenti.

#### **Art. 9 – Attribuzioni del Comitato Esecutivo.**

Il Comitato Esecutivo si compone da 3 a 7 membri eletti a maggioranza. Sarà l'Assemblea a stabilire il numero di componenti il Comitato Esecutivo che saranno eletti tra tutti i Soci. Ogni Socio, nell'elezione del Comitato Esecutivo può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

Il Comitato Esecutivo deve:

- a) esaminare e deliberare sulle domande di ammissione e di dimissione dei Soci;
- b) adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza nei riguardi dei Soci;
- c) provvedere al funzionamento amministrativo e organizzativo dell'Associazione;
- d) nominare il Comitato Scientifico composto da tre a cinque membri aventi specifica competenza in relazione allo scopo della Associazione;
- e) vigilare sull'integrale osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- f) presentare all'Assemblea generale dei Soci, per l'approvazione, i bilanci consuntivi e preventivi;
- g) emanare regolamenti e norme per il buon andamento dell'Associazione
- h) proporre all'assemblea i componenti del Comitato Scientifico.

La convocazione del Comitato Esecutivo deve essere effettuata dal Presidente con lettera o altre modalità di cui all'art. 7 - Assemblee.

#### **Art. 10 – Cariche dei componenti il Comitato Esecutivo.**

Nella prima riunione dopo la sua elezione, il Comitato Esecutivo deve eleggere fra i propri membri:

- a) il Presidente del Comitato Esecutivo, che è anche Presidente dell'Associazione;
- b) il Vice-Presidente del Comitato Esecutivo, che è anche Vice-Presidente dell'Associazione;
- c) il Segretario-Tesoriere.

Ogni membro del Comitato esprime un voto per ciascuna delle tre cariche.

#### **Art. 11 – Riunioni e dimissioni del Comitato Esecutivo.**

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza presiede il Vice-Presidente.

Esse potranno avvenire anche per via telematica.

Il Comitato Esecutivo rimane in carica per due anni, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza delle cariche.

Le dimissioni dei singoli Consiglieri vengono integrate secondo le graduatorie riportate nelle elezioni.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono considerate valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; mentre in seconda convocazione sono considerate valide con la presenza di almeno tre membri.

#### **Art. 12 – Poteri del Presidente**

Il Presidente deve:

- a) prendere tutte quelle decisioni ritenute necessarie al buon andamento dell'Associazione
- b) provvedere e decidere sui compiti spettanti per Statuto al Comitato Esecutivo nei casi urgenti ed eccezionali, riservandosi la ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta;
- c) presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo, firmando congiuntamente al Segretario. i relativi verbali.

#### **Art. 13 – Segretario-Tesoriere.**

Il Segretario deve:

- a) provvedere al disbrigo dell'ordinaria amministrazione;
- b) dare esecuzione ai deliberati del Presidente e del Comitato Esecutivo;
- c) redigere i verbali delle riunioni;
- d) provvedere al normale andamento dell'Associazione.

Il Segretario deve assumere le competenze di cui all'art. 14- Tesoriere, lettere a, b, c.

#### **Art. 14 – Tesoriere.**

Il Tesoriere deve:

- a) amministrare il patrimonio della Società rendendone conto al Comitato Esecutivo;
- b) predisporre preventivi o consuntivi di cassa;
- c) intrattenere rapporti con Enti, Imprese ed Istituti di Credito per il conseguimento dei supporti economici necessari alla realizzazione degli scopi associativi.

#### **Art. 15 – Comitato Scientifico**

L'Associazione ha facoltà di istituire un Comitato Scientifico composto di un minimo di 3 e un massimo di 11 membri con poteri consultivi. I membri del Comitato saranno individuati tra personalità del mondo scientifico, politico, associativo e imprenditoriale con documentata competenza nei campi di interesse dell'Associazione.

Il Comitato sarà garante della qualità scientifica delle attività dell'Associazione ed esprimerà pareri su richiesta del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo e durano in carica 3 anni con possibilità di rinnovo, e partecipano a titolo gratuito. Il Comitato Esecutivo, in presenza di motivate ed eccezionali circostanze o attività che richiedano un impegno aggiuntivo da parte dei membri del Comitato Scientifico, può stabilire forme di rimborso su richiesta dei membri del Comitato stesso.

#### **Art. 16 – Compensi e rimborsi**

L'entità e le modalità dei compensi relativi alle cariche sociali saranno deliberate di anno in anno dal Comitato Esecutivo. Eventuali rimborsi per spese sostenute dagli associati in attività dirette alla realizzazione degli scopi associativi saranno presi in esame caso per caso e dovranno essere autorizzati dal Comitato Esecutivo.

#### **Art. 17 - Entrate dell'Associazione e patrimonio**

Non avendo scopo di lucro, le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi obbligatori;
- b) dai contributi, dalle liberalità, dalle oblazioni, dalle donazioni, dai lasciti e dai legati;
- c) dagli stanziamenti e contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Unione Europea, dalla Regione, da Enti Locali e da altri Enti pubblici o privati;
- d) dai contributi versati dai partecipanti a corsi o a seminari e convegni organizzati dall'Associazione;
- e) dagli eventuali avanzi annuali di gestione derivanti dalle attività di cui all'articolo 2;
- f) dai redditi dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- g) dai proventi dei contratti di promozione o sponsorizzazione.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni.

#### **Art. 18 – Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre. Il primo esercizio si concluderà il 31/12/2005. Il Bilancio è annuale, deve essere presentato dal Comitato Esecutivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31/3 successivo all'esercizio oggetto del bilancio. Per quanto non scritto nel presente atto valgono le norme del Codice Civile.

#### **Art. 19 – Rinvio**

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme previste dalla vigente legislazione dello Stato Italiano.

#### **Art. 20 – Scioglimento e liquidazione**

In caso di cessazione dell'attività per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci che nominerà uno o più liquidatori, determinandone le facoltà e destinerà il patrimonio netto risultante dalla liquidazione ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96.